

Schema di contratto per l'affidamento del servizio "Adeguamento, gestione e manutenzione dei sistemi telefonici della giunta regionale toscana" - CIG 6953769FB2 – CUP D19D16002360002

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Via di Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana,

fra

- REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n. _____ con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Saccati, Piazza del Duomo, n. 10, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore " _____", competente per materia, nominato con decreto n. ____ del ____ del Direttore Generale della Direzione Generale _____ autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. ____ del _____, esecutivo a norma di legge;

- (società contraente) , (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in _____, Via _____, n. __, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

(In caso di procura speciale)

rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio _____ di _____, n. ____ di

Repertorio del _____ (oppure) conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio _____ si allega al presente contratto sotto la lettera “_”

PREMESSO

- che con decreto n. _____ del _____ del Dirigente Responsabile del Settore _____ si è provveduto ad approvare, relativamente all'affidamento in oggetto, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema del presente contratto e tutta la documentazione necessaria ad affidare il servizio di Adeguamento, gestione e manutenzione dei sistemi telefonici della giunta regionale toscana alla Società Telecom Italia SpA;
- che la Società ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. __ – OGGETTO

La Regione Toscana, nella persona del Dirigente _____, affida alla Società _____, che, nella persona del Sig. _____ accetta e si obbliga a realizzare la prestazione relativa a _____.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel presente contratto;

- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato, per brevità, come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti si allega al presente contratto quale Allegato “___”.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di n. 12 mesi decorrenti dal 01/02/2017.

La Regione, in considerazione del fatto che, con decreto n. 1598/2016 è stata attivata la procedura di gara pubblica, ai sensi degli artt. 3 comma 37, 55 comma 5 e 83 del D,Lgs. 163/2006, per la fornitura di quanto oggetto del presente contratto e che ad oggi è in corso di aggiudicazione definitiva, si riserva la facoltà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara e dopo la relativa sottoscrizione del contratto, di recedere dal presente contratto, prima della scadenza, a seguito di comunicazione tramite PEC con la quale verrà comunicata la data di cessazione del contratto con un preavviso di almeno trenta giorni.

In caso di esercizio di tale facoltà, saranno dovuti alla Società solo il canone maturato della Tabella I fino alla cessazione del rapporto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro _____ (Euro _____/00) oltre IVA nei termini di legge pari all'importo offerto dalla Società.

Gli importi unitari dei servizi oggetto del presente contratto sono quelli indicati dall'Operatore economico, così come risulta dalla tabella 1 del Dettaglio Economico, che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “___”.

Regione Toscana corrisponderà alla Società gli importi unitari delle tipologie di servizi/forniture indicati nel Dettaglio Economico per le quantità di servizi

effettivamente ordinati ed eseguiti nel corso della vigenza contrattuale.

Regione Toscana pertanto non garantisce il raggiungimento del suddetto corrispettivo contrattuale massimo nell'arco di vigenza contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato.

Regione Toscana si riserva di variare le quantità stimate fra le tipologie richieste nel Dettaglio Economico,fermo restando l'importo contrattualizzato.

- di utilizzare l'importo non usufruito relativo ad alcune voci della tabella 1 del dettaglio economico per l'acquisizione di una o più voci appartenenti alla stessa tabella tenendo conto comunque dell'importo massimo contrattualizzato e dei prezzi unitari offerti.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere l'aumento o la diminuzione della prestazione alle stesse condizioni nel limite massimo del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016 .

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia il sistema web ap@ci

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema web ap@ci. L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite il sistema web ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio

rappresentante delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Oppure

Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia la PEC

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec della Regione Toscana è "regionetoscana@postacert.toscana.it".

La pec dell'Appaltatore è: " _____ ".

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo contrattuale corrispondente all'importo totale della tabella 1 del Dettaglio Economico dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale posticipata alla fatturazione farà seguito il relativo accertamento quali-quantitativo del Direttore di esecuzione.

Le fatture elettroniche, intestate a REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale – Settore Servizi Infrastrutturali Tecnologie Innovative e Fonia – codice fiscale 01386030488, CUU PGF8TX devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con

l'indicazione del codice CIG 6953769FB2 – CUP D19D16002360002.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società ed il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

Pagamenti in corso di esecuzione

Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità riportate nel presente contratto, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., entro 30 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione di accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 30 giorni dalla data verifica di conformità in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di

cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Pagamenti a saldo

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa *della società* e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come

sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità indicata al precedente articolo 5 “Gestione digitale del contratto”, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso _____, Agenzia _____, con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. _____ esonera la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Banca CR Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.

La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i

pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 6953769FB2 – CUP D19D16002360002.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato ___" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società.

La Società è tenuta a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il Sig. Luca Bacchi è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per la Regione Toscana.

ART.9 – ACCERTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO/VERIFICA DI

CONFORMITA'

Per l'accertamento quali-quantitativo e la certificazione di verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 6 del Capitolato.

ART.10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è consentito nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Società, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

La Società non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 12.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo

gara CIG 6953769FB2 – CUP D19D16002360002. La Regione Toscana provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Regione Toscana da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. __.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In sede di esecuzione contrattuale, qualora si verificano ritardi rispetto a quanto indicato nei relativi ordini di esecuzione o nei tempi concordati con Regione Toscana in sede di avvio di esecuzione o non vengano rispettate le condizioni minime di servizio (SLA) descritte nell'art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Responsabile Unico del procedimento, su indicazione del direttore di esecuzione, procederà all'applicazione delle penali secondo quanto di seguito riportato.

Tabella 1

Voce	SLA minimo	Penali	Limite per inadempimento
PBX – GRT			
A) Tempi di attivazione di nuova postazione/terminale di utente o spostamento di uno esistente	Entro 2 giorni lavorativi dalla data dell'ordine di riferimento	€ 80,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo	

Si applicano altresì le seguenti penali per non conformità della prestazione rispetto agli SLA di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:

Voce	SLA minimo	Penali	Limite per risoluzione contratto
PBX GRT Tabella 2			
A) Tempo di ripristino in caso di	2 h solari	€ 200,00 per ogni	72 h solari

guasto bloccante su apparati non terminali (centrali telefoniche, voip gateways, ...)		ora solare di ritardo	
B) Tempo di ripristino in caso di guasto non bloccante su apparati non terminali (centrali telefoniche, voip gateways, ...)	6 h lavorative	€ 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo	
C) Tempo di ripristino in casi di guasto singolo su apparati terminali di utente	8 h lavorative	€ 10,00 per ogni ora lavorative di ritardo	
D) Tempo di esecuzione modifiche alla configurazione	10 h lavorative	€ 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo	
E) Disponibilità del servizio per ogni singola sede (esclusi i terminali di utente)	99,97% per le sedi classificate di tipologia A), B), C) e D)	€ 1.000,00 per ogni 0,01% in meno di disponibilità unitaria	99,90%
	99,95% per le sedi classificate di tipologia E)		
F) Disponibilità del servizio erogato complessivamente alla Giunta Regionale Toscana	99,70%	€ 500,00 per ogni 0,01% in meno di disponibilità	99,50%

(quindi calcolato sull'insieme delle		unitaria	
sedi da servire, esclusi i terminali di			
utente)			
G) Configurazione/riconfigurazione	8 h lavorative	€ 10,00 per ogni	
dei VoIP gateways		ora lavorativa di	
		ritardo	
H) Configurazione fax analogico	8 h lavorative	€ 10,00 per ogni	
		ora lavorativa di	
		ritardo	
I) Verifica sui flussi fonia di	8 h lavorative	€ 10,00 per ogni	
proprietà dell'Ente		ora lavorativa di	
		ritardo	
D) Tempo di esecuzione modifiche	8 h solari	€ 100,00 per ogni	
alla configurazione		ora solare di ritardo	
E) Disponibilità del servizio per la	99,99%	€ 2.500,00 per ogni	99,90%
sede (esclusi i terminali di utente)		0,01% in meno di	
		disponibilità	
		unitaria	
F) Disponibilità del servizio	99,70%	€ 500,00 per ogni	
relativamente ai terminali di utente		0,01% in meno di	
		disponibilità	
		unitaria	

Tutte le percentuali indicate nelle precedenti Tabelle sono da calcolare secondo quanto indicato all'art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Se il ritardo persiste oltre il limite indicato nella colonna della tabella 2 di cui sopra
“Limite per risoluzione”, l’Amministrazione procederà alla risoluzione ai sensi
dell’art. 1456 del c.c.

L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente
contratto idonei all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per
iscritto, le inadempienze riscontrate con l’indicazione della relativa penale da
applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal
ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è
imputabile alla stessa, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella
misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e
fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti
vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in
assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 15 che
dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione
della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle
penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di
contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere
la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere
il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da
parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,
l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456

del codice civile:

- in caso di verifica di conformità negativa successiva a precedente verifica di conformità negativa per le attività relative alla tabella II del Dettaglio economico

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Regione Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante _____ n. _____ del _____, con la quale

	_____ si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse	
	della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro _____	
	(_____/00).	
	L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.	
	La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
	svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a	
	misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale	
	importo garantito.	
	L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a se-	
	guito di rilascio del <i>Certificato di verifica di conformità</i> di tutti gli adempimenti e	
	obblighi contrattuali.	
	ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali,	
	emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che	
	vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la	
	Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina la Società	
	Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto	
	previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del	
	28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per	
	eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a	
	completamento dell'appalto.	
	La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza	
	delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a	
	conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare	
	rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.	
	19	

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto

del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 17 – RECESSO

La Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 30 giorni.

L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore

pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del

Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

_____ per la Regione Toscana

_____ per la Società